

Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento -
legittimazione sanzioni amministrative per violazioni del codice della
strada - ordinanza ingiunzione prefettizia - opposizione -
legittimazione passiva esclusiva del prefetto - conseguenze -
legittimazione del comune all'impugnazione - esclusione - fattispecie.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 22885 del 26/09/2018

>>> In tema di violazioni del codice della strada, nel giudizio di
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prefettizia per infrazione
accertata dalla polizia municipale, legittimata passiva, a norma
dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981 ("ratione temporis"
applicabile), come precedentemente richiamato dall'art. 205 del codice
della strada (nel testo vigente anteriormente alla sua sostituzione
sopravvenuta per effetto del d.lgs. n. 150 del 2011), è unicamente
l'autorità amministrativa che ha irrogato la sanzione, ovvero il
Prefetto, sicché è inammissibile l'impugnazione proposta in tale
giudizio dal Comune, per difetto di legittimazione dello stesso.

(In applicazione di tale principio, la S.C., in una fattispecie di
opposizione proposta avverso un'ordinanza-ingiunzione emessa dal
Prefetto, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dal solo
Comune, e non anche dal Prefetto, che, invece, non risultava aver
partecipato in alcun modo al giudizio di secondo grado).

Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 22885 del 26/09/2018